

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13548 del 2021, proposto da Ri.Da Ambiente S.R.L, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Romina Raponi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Cori, Comune di Priverno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente-Area Autorizzazione Integrata Ambiente, registro ufficiale U.0991199.30-11-2021 avente ad oggetto: Impianto TBM gestito dalla RIDA Ambiente s.r.l., Aprilia (LT) - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione

B0322 del 9/2/2009 e s.m.i. – Sentenze Consiglio di Stato n. 7850 e n. 7851 del 23/11/2021 – Riscontro nota prot. 838B del 23/11/2021 – Ottemperanza sentenze n. 7850/2021 e n. 7851/2021. Richiamo al rispetto della Determinazione Regionale n. G11230 del 11/09/2018 e s.m.i. con cui si stabilisce che "l'impianto non può ricevere in ingresso il rifiuto codice EER 200108 direttamente dai Comuni conferitori" e che "si concede una proroga massima fino al 31/12/2021 entro la quale Codesta Società potrà ancora ricevere il rifiuto codice EER 200108";

2) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, ivi compreso il Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti Di Cui Alla Deliberazione Del Consiglio Regionale 5 Agosto 2020, N. 4 laddove contenga previsioni che impediscano alla Regione Lazio di rilasciare l'autorizzazione al trattamento del rifiuto codice CER 200208, con riserva di presentare motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, impregiudicata ogni altra valutazione in rito e nel merito, che l'Amministrazione non ha sufficientemente contestato i profili danno ambientale dedotti da parte ricorrente in riferimento, in particolare, alle difficoltà per i comuni di trovare altre soluzioni per il conferimento della tipologia dei rifiuti oggetto di causa;

Ritenuto, quindi, di dover confermare il decreto cautelare n. 7531/2021.

Valutata nondimeno l'esistenza di giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;

Ritenuto altresì di fissare per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 6.5.2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6.5.2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente Rosaria Palma, Referendario, Estensore Virginia Arata, Referendario

L'ESTENSORE Rosaria Palma IL PRESIDENTE Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO